Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – modelli F24 – materia tributaria – compensazione – ammissibilità – solo per debiti e crediti di natura tributaria o contributiva facenti capo al medesimo soggetto

Descrizione

In materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge (Cass. civ., Sez. trib. 14/12/2023, n. 35094). La specialità della compensazione in ambito tributario "[neppure] può ritenersi superat[a] per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1, (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto del D.Lgs. n. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore" (Cass. civ., Sez. trib., 14/12/2023, n. 35094 che richiama anche i precedenti conformi di Cass. civ., Sez. trib., 30/06/2006, n.15123 e Cass. civ., Sez. trib., 25/05/2007, n.12262). Vero è che "l'assunzione volontaria dell'impegno di pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore non significa assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale, tanto che l'Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale (Cass., SS. UU., n. 28162 del 2008)" (Comm. trib. reg. Milano, Lombardia, sez. XIX, 21/02/2022, n.587; Cass. civ., Sez. trib. 14/12/2023, n. 35094). Se quindi non ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, ove cioè non di tratti di debiti e crediti di natura tributaria o contributiva facenti capo, ex lege, al medesimo soggetto, la compensazione non è possibile (Cass. civ., Sez. trib., 14/12/2023, n. 35094).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 98/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 33, comma 3, lett. d), CGS; art. 85, lett. A), par. VI, punto 2), N.O.I.F.; art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0098CFA del 07 aprile 2025 (Taranto FC 1927 S.r.l./PF)